

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644



Marco Marini
Notaio

STATUTO della società a responsabilità limitata

= OFFICINE MECCANICHE IRPINE s.r.l. =

Art.1) Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

= OFFICINE MECCANICHE IRPINE s.r.l. =

in breve

= O.M.I. s.r.l. =

Art.2) Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

= la progettazione (CAD, CAM e CAE), la costruzione di attrezzature/scali di montaggio e sistemi aerospaziali;

= l'industrializzazione e la produzione di parti primarie e secondarie aerospaziali in metallo e in composito;

= l'esecuzione di processi speciali quali, a solo titolo esemplificativo, trattamenti superficiali e trattamenti termici;

= la progettazione, produzione, commercializzazione, installazione e manutenzione di macchine, prodotti e componenti per l'energia eolica, solare e per altre fonti di energia rinnovabile o alternativa;

= produzione e commercializzazione di energia derivata da fonti rinnovabili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: eolica, idroelettrica, solare, termica, fotovoltaica, idrogeno, biomasse, ecc.);

= lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la messa in opera, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione, la riparazione, la gestione e la vendita di impianti di produzione trasporto, distribuzione, vendita ed utilizzazione dell'energia fornita dall'ente distributore in relazione ad impianti ad uso civile ed industriale, sia per edifici adibiti ad uso di civili abitazioni sia per immobili destinati ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi o destinazioni, anche mediante lo sfruttamento dell'energia da fonti rinnovabili, ad alimentazione eolica, fotovoltaica e di altre fonti alternative e rinnovabili, assimilate e convenzionali, comprese le centrali idroelettriche o alimentate da qualsiasi tipo di combustibile (di cui alla legge 46/90 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), e g) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37), sia in proprio che per conto di terzi, sia in Italia che all'estero, nonché l'effettuazione di diagnosi, studi di fattibilità e ricerche nel settore dell'ambiente, dell'energia e dell'agricoltura, oltre che per l'industria e per l'innovazione tecnologica in tutti i campi aventi comunque attinenza con il settore ambientale ed energetico;

= l'acquisto, la produzione e la vendita di energia elettrica, sia in Italia che all'estero, attraverso l'attività di trading, utilizzando sistemi propri ovvero sistemi gestiti da

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

terzi (quali l'ENEL, GRTN ed altre aziende pubbliche o priva-

te autorizzate all'acquisto secondo la normativa del settore, di nazionalità italiana e non), nonché la connessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale per la trasmissione, il dispacciamento e la gestione dei flussi di energia, nel rispetto degli obblighi ed entro i limiti di cui al D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutta la normativa in materia, o comunque nel rispetto delle normativa comunitaria, internazionale o di Stati esteri;

= lo studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi ed impianti, o parti di essi, nei settori ambientale ed energetico, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione completa di tutte le attività necessarie all'individuazione delle zone di intervento, acquisizione della piena disponibilità di terreni di proprietà pubblica o privata, gestione completa degli iter autorizzativi, amministrativi locali e regionali, campagne di rilevamento e relativa certificazione, gestione completa delle procedure di valutazione di impatto ambientale, procedure per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in produzione, iter autorizzativi con il GRTN per l'allaccio alle linee di distribuzione, progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica di qualsiasi genere, e così via);

= la sperimentazione e la ricerca nei campi innanzi elencati, anche mediante la realizzazione di studi, di ricerche e di iniziative con particolare riferimento allo studio, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche ottenuti da produzioni vegetali provenienti dal fondo, ai sensi della legge 23 dicembre 2006 n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni ed integrazioni, e fotovoltaiche (attraverso impianti fotovoltaici posizionati su serre, a terra, ecc.);

= l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione, sia in Italia che all'estero, di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore, in relazione ad impianti ad uso civile ed industriale, sia per edifici adibiti ad uso di civili abitazioni sia per immobili destinati ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi o destinazioni, comprese le centrali idroelettriche o alimentate da qualsiasi tipo di combustibile, impianti tecnologici di trasmissione dati in genere anche con fibre ottiche, impianti elettromeccanici trasportatori;

= la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione, l'installazione e la manutenzione di impianti eolici, turbi-

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

ne, di pannelli fotovoltaici, di generatori, e la loro gestione, o loro componenti assemblati o da assemblare;

= la fornitura di consulenza in materia di progettazione, monitoraggio e tutoraggio anche di nuove iniziative imprenditoriali, con particolare riferimento all'esecuzione di studi ed alla predisposizione di progetti -destinati ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni in materia di produzione di energia elettrica e termica a mezzo dello sfruttamento di tutte le fonti alternative e rinnovabili;

= l'esecuzione dei servizi necessari e prodromici all'aggiudicazione ed esecuzione di contratti di appalto e per la supervisione alle realizzazioni industriali di ogni genere, con particolare riferimento al settore ambientale ed energetico.

La società potrà, anche in associazione o in convenzionamento con terzi, progettare, promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle norme inderogabili di settore.

Per la distribuzione dei prodotti di cui innanzi, la società potrà altresì assumere agenzie, mandati e rappresentanze, operare in franchising, sia come affiliata, sia come affiliante, procedere all'acquisizione ed alla commercializzazione di brevetti e di know-how, svolgere attività di collaborazione in genere, di associazione in partecipazione e di colleganza giuridica od economica con imprese e/o professionisti operanti nei settori sopra menzionati, anche mediante la partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese, a consorzi, joint-ventures, a società e/o attraverso lo sviluppo di progetti comuni.

Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge e sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscrizione in speciali Albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della presente o futura normativa.

Ove ammesso, la società potrà prestare a terzi ed a società partecipate, collegate o controllate o comunque ad imprese con le quali la società ha stabilito rapporti di collaborazione o di vincolo contrattuale, servizi amministrativi, finanziari, tecnici, commerciali, di assistenza tecnica, contabile e di organizzazione aziendale e di coordinamento, ovvero potrà stabilire rapporti commerciali e di collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività d'impresa.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale, la società potrà:

-- effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie ed utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la compravendita di beni immobili di qualunque destinazione d'uso e l'acquisizione di beni attraverso noleggio e/o *leasing*. Sono espressamente escluse le attività vietate o comunque riservate ai

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

sensi della legislazione presente e futura;

-- assumere e concedere partecipazioni, anche azionarie, interessenze o quote in altre società ed imprese od ovvero in consorzi e/o in società consortili, di nazionalità italiana ed estera, con eventuale assunzione del marchio, aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, con l'osservanza dei limiti disposti dalla legge. Tale assunzione di partecipazioni non potrà essere fatta ai fini della collocazione delle partecipazioni stesse presso terzi, enti e società;

-- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali anche a favore di terzi nei limiti previsti dalla legge e per operazioni connesse all'oggetto sociale, anche a garanzia di mutui per crediti ordinari, crediti speciali, affidamenti e operazioni bancarie di ogni specie, compiere tutte le opportune operazioni finanziarie, anche di Credito Fondiario ed anche a favore di terzi e per impegni altrui nei confronti di chiunque, il tutto in via strettamente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico;

-- partecipare a gare d'appalto, appalto concorso o project financing presso Amministrazioni Statali, Regioni, Province, Comuni, presso qualsiasi Ente Pubblico - anche finalizzate alla fornitura di servizi ed alla esecuzione di lavori nonché alla vendita ad Enti Pubblici dei beni rientranti nell'oggetto sociale nonché assumere lavori e prestazioni di servizi da privati, al fine di eseguirli direttamente o di farli eseguire da altre società;

-- beneficiare di tutte le agevolazioni, contributi e finanziamenti previsti da norme emanate ed emanande interne, comunitarie ed internazionali, specie relative alle attività imprenditoriali svolte nelle aree dell'Unione Europea individuate con l'obiettivo 1 e 2 nei programmi comunitari, nonché nelle aree definite depresse o svantaggiate o del Mezzogiorno d'Italia, con particolare riferimento al Testo Unico delle Leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, delle aree destinate agli insediamenti di impianti industriali individuate dalla Regione Campania, su proposta delle Comunità Montane interessate, in applicazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.3) Sede

La società ha sede in Lacedonia (AV), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)

ovvero di trasferire la sede sociale nella ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Art.4) Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dai soci.

Art.5) Capitale

Il capitale sociale è fissato in euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero), ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, tuttavia attribuiscono tutte gli stessi diritti sociali e patrimoniali in misura esattamente proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende essere, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese. I soci hanno l'obbligo di comunicare alla società eventuali variazioni di domicilio.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, in conto capitale o a fondo perduto, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico e presso i soci.

L'assemblea potrà deliberare di trasferire, in tutto o in parte, detti conti vincolati ad aumento del capitale sociale e/o a copertura di perdite.

La decisione di aumento del capitale sociale può anche stabilire che le quote emesse siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti dagli stessi effettuati.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostit-

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

tuite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

In caso di aumento del capitale, è riservato ai soci il diritto di opzione da esercitarsi nel termine di trenta giorni dall'offerta. All'atto dell'esercizio del diritto di opzione, i soci dovranno versare contestualmente l'intero ammontare delle quote sottoscritte mediante assegno circolare intestato alla società, non trasferibile; le quote non optate, nel termine stabilito dallo statuto, saranno offerte, al valore nominale, ai soci che in precedenza hanno esercitato il diritto di opzione, come innanzi precisato; le quote non optate saranno collocate, in base al valore nominale, presso terzi che dovranno effettuare il versamento secondo le modalità di cui innanzi, contestualmente alla sottoscrizione. L'acquisto da parte della società per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti, dai soci fondatori, dai soci o dagli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese non deve essere autorizzato con decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c.

Art.6) Titoli di debito

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.

Art.7) Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

I trasferimenti delle partecipazioni, anche parziali, sono soggetti alla seguente disciplina.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi. Pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" s'intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto della partecipazione (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento di società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità della quota e/o dei diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

Le quote di partecipazione al capitale sono liberamente trasferibili *inter vivos*, in tutto o in parte, esclusivamente al coniuge del socio alienante o ai suoi parenti entro il secondo grado, senza necessità del preventivo gradimento o del rispetto del diritto di prelazione di cui in seguito.

Nel caso in cui il socio intenda alienare a titolo oneroso la propria quota o parte di essa - e/o gli eventuali diritti di opzione ad essa collegati - a soggetti diversi da quelli innanzi menzionati, sia in piena che in nuda proprietà, dovrà richiedere preventivamente il gradimento espresso dall'Organo Amministrativo.

Successivamente al parere favorevole dell'Organo Amministrativo, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata agli altri soci iscritti nel Registro delle Imprese: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione in proporzione alla quota di capitale già posseduta entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della detta comunicazione; decorso tale termine, il socio che non abbia esercitato tale diritto si intenderà rinunciatario. In tal caso, il diritto di prelazione si accrescerà ipso jure e pro quota agli altri soci che non abbiano rinunciato e ne abbiano fatto richiesta, in favore dei quali decorreranno altri quindici giorni per l'esercizio del diritto stesso, e così via fino ad estinzione. Nel caso di rinuncia espressa o di mancato esercizio della prelazione nei termini suddetti, il socio sarà libero di trasferire la partecipazione stessa all'acquirente indicato nell'offerta.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione.

Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società. In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

soci, con le modalità previste dal presente articolo, l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo.

Art.8) Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Nel caso di più eredi del socio defunto gli stessi devono nominare un rappresentante comune.

Art.9) Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, comma 1, e 2481-bis c.c., e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni nei casi di cui agli artt. 2469, comma 2, e 2473, comma 2, c.c.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella comunicazione devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473, commi 3 e 4, c.c.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473, comma 4, c.c. La società è amministrata, a scelta dei soci che procedono alla nomina, da uno o più amministratori, sino ad un massimo di sette.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione o se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore disgiuntivamente o congiuntivamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati, salvi i casi in cui la legge stabilisce la necessità della deliberazione in forma consiliare.

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

La decisione di nomina è assunta dai soci a maggioranza assoluta del capitale sociale, anche senza il metodo assembleare.

L'Organo Amministrativo di regola dura in carica a tempo indeterminato. Tuttavia i soci, all'atto della nomina, possono fissare una diversa durata, anche indeterminata fino a revoca o dimissioni. Il primo organo di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo, è monocratico e dura in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni; successivamente, i soci provvedono alla nomina dell'organo amministrativo e determinano la forma, la durata ed il numero dei componenti.

I consiglieri sono rieleggibili.

L'organo amministrativo può essere costituito anche da non soci.

I soci possono determinare un compenso agli amministratori che può essere tanto in misura fissa, quanto percentuale sugli utili, anche con determinazione successiva alla nomina; viene, peraltro, fin d'ora fissata la possibilità per ciascun consigliere di percepire un'indennità alla cessazione della carica, il cui ammontare sarà sempre determinato con decisione dei soci. 2473, ultimo comma, c.c.

Art.10) Esclusione del socio

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Art.11) Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina del Sindaco o dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art.12) Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

Art.13) Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 14, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo Amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale.

Il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine di cui sopra, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Art.14) Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 11 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Sindaco o dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, o anche consegnata a mano (e restituita all'organo amministrativo entro la data e l'ora dell'assemblea in copia sottoscritta dal socio per ricevuta, da acquisire agli atti sociali), spedita o fatta recapitare ai soci presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese, e -se nominati ai membri dell'organo di controllo interno e al revisore, almeno otto giorni liberi prima di quello dell'adunanza nonché a mezzo fax o telegramma nei medesimi termini.

La convocazione dell'assemblea potrà avvenire anche mediante posta elettronica inviata, entro il predetto termine, all'in-

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

dirizzo telematico dei soci annotato nel Registro delle Imprese; all'uopo, il Presidente dell'assemblea verifica con mezzi idonei che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso al proprio indirizzo di posta elettronica e che vi sia la conferma per iscritto dei soci (spedita anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data del ricevimento, che comunque dovrà essere di almeno otto giorni liberi prima dell'assemblea.

Sono consentiti anche altri mezzi di convocazione, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte dei soci, dei consiglieri e dei membri dell'organo di controllo almeno otto giorni liberi prima dell'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.15) Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dall'amministratore più anziano o dal Presidente del Consiglio di amministrazione oppure, in loro mancanza, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza o per acclamazione; essa nomina un segretario, anche non socio, e se necessario due scrutatori tra i soci. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accer-

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

tare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.16) Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art.17) Quorum assembleari

L'Assemblea si costituisce validamente e delibera sulle materie di propria competenza con le maggioranze di legge.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art.18) Amministratori

La società è amministrata, a scelta dei soci che procedono alla nomina, da uno o più amministratori, sino ad un massimo

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

di tre.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione o se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore disgiuntivamente o congiuntivamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati, salvi i casi in cui la legge stabilisce la necessità della deliberazione in forma consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, sceglie tra i suoi membri un Presidente e un Vice-Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Tuttavia i soci, all'atto della nomina, possono determinare una diversa forma ed il numero dei componenti.

L'organo amministrativo può essere costituito anche da non soci, con la precisazione che, laddove l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, solo uno dei componenti può essere non socio.

Art.19) Durata della carica, revoca, cessazione

La società è amministrata, a scelta dei soci che procedono alla nomina, da uno o più amministratori, sino ad un massimo di cinque.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione o se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore disgiuntivamente o congiuntivamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati, salvi i casi in cui la legge stabilisce la necessità della deliberazione in forma consiliare.

La decisione di nomina è assunta dai soci a maggioranza assoluta del capitale sociale, anche senza il metodo assembleare.

L'Organo Amministrativo di regola dura in carica a tempo indeterminato. Tuttavia i soci, all'atto della nomina, possono fissare una diversa durata, anche indeterminata fino a revoca o dimissioni. Il primo organo di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo, è monocratico e dura in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni; successivamente, i soci provvedono alla nomina dell'organo amministrativo e determinano la forma, la durata ed il numero dei componenti.

I consiglieri sono rieleggibili.

L'organo amministrativo può essere costituito anche da non soci.

I soci possono determinare un compenso agli amministratori che può essere tanto in misura fissa, quanto percentuale sugli utili, anche con determinazione successiva alla nomina; viene, peraltro, fin d'ora fissata la possibilità per ciascun consigliere di percepire un'indennità alla cessazione della carica, il cui ammontare sarà sempre determinato con decisione dei soci.

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui questi ultimi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro sostituzione.

Qualora per qualsiasi causa venga meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, ovvero la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 c.c.

Art.20) Decisioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 21, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art.21) Adunanze del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale, in caso di richiesta anche di un solo amministratore.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero su domanda anche di uno solo dei consiglieri, mediante invito a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno. L'avviso deve essere trasmesso, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche al-

trove, purché in Italia. E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art.22) Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

Pertanto, l'organo amministrativo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, avrà la facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, acquistare, vendere, permutare e conferire immobili, compiere qualsiasi operazione finanziaria sia attiva che passiva, assumere obbligazioni, acconsentire a vincoli e svincoli di somme, contrarre ed assumere mutui ipotecari sia attivi che passivi con privati e banche, Casse di Risparmio, Istituti di Credito Fondiario, Medio Credito, Enti di Finanziamento, etc. a quei patti e condizioni che riterrà del caso, consentire iscrizioni, trascrizioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e riduzioni di ipoteche, nonché qualsiasi annotamento ipotecario, anche senza realizzo delle relative ragioni, rinunciare ad ipoteche legali, fare qualsiasi operazione presso

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

l'Istituto di Emissione, il debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, Banche, Casse di Risparmio, Amministrazioni Statali, Servizio delle Poste e Telecomunicazioni, Servizio di Conti correnti presso le poste e presso ogni altro ente o istituto di credito, incassare o quietanzare i rimborsi di imposte predisposti dagli Uffici finanziari.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Sono considerati atti di gestione straordinaria a titolo indicativo e non tassativo, ogni operazione immobiliare, l'assunzione di mutui con o senza garanzie, la concessione di garanzie a favore di terzi, la compravendita di aziende o rami di azienda, la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere, l'acquisizione di partecipazioni o interessenze.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto, c.c.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art.23) Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.24) Compensi agli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

Art.25) Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 2477 c.c., qualora si verificano le condizioni previste dalla legge o su decisione dei soci, la gestione della società -come definita dall'art. 2403 c.c.- è controllata da un Organo di controllo, Sindaco Unico o Collegio Sindacale -- composto da tre sindaci effettivi e due supplenti -- a scelta dell'assemblea che procede alla nomina, con funzioni anche di controllo contabile ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I soci che nominano l'organo di controllo determinano il compenso spettante.

L'organo di controllo è rieleggibile ed ha i poteri di legge.

Art.26) Può anche essere nominato, in qualunque momento, un Revisore o una Società di revisione cui affidare il controllo contabile della società, come definito dalla legge.

Il Revisore è scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I soci che nominano il Revisore o la Società di Revisione determinano anche il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.

Il Revisore è rieleggibile ed ha i poteri di legge.

Art.27) Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci per l'approvazione entro il termine di centoventi giorni (120) dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro il termine di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ove richiesto dalla struttura e dall'oggetto della società, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e negli altri casi previsti dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta una somma non inferiore alla percentuale prevista dalla legge per il fondo di riserva legale fino al raggiungimento del minimo di legge, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo che i soci non decidano speciali prelevamenti a titolo di riserva straordinaria o per altra destinazione, oppure non dispongano di mandarli, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. L'acquisto da parte della società per un corrispettivo pari o superiore al

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

decimo del capitale sociale, di beni o crediti, dai soci fondatori, dai soci o dagli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese non deve essere autorizzato con decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c.

Art.28) Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci nomina un liquidatore determinandone i poteri e delibera le modalità della liquidazione; in difetto provvederà il Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Salva diversa deliberazione dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale o singoli beni anche immobili, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. Sono riservate alla deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste dall'art. 2487, comma 1, c.c.

Art.29) Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgesse tra i soci, o fra essi e la società, o tra gli eredi dei soci e la società, ovvero tra la società e l'organo amministrativo o il liquidatore o i sindaci, o tra alcuni di essi, circa l'interpretazione e l'esecuzione dei patti sociali, ovvero tra i consiglieri o tra l'organo amministrativo e l'amministratore delegato, e che verta su diritti disponibili relativi al rapporto sociale - con l'eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero - sarà deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore.

L'arbitro sarà nominato entro trenta giorni dalla denuncia della controversia, da farsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Presidente della Camera di Commercio, Agricoltura, Artigianato ed Industria in cui la società ha la sede legale ovvero, nel caso in cui non provveda, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, su ricorso anche di una sola parte contendente.

Il deliberato dell'arbitro - che agirà senza formalità di procedura e che giudicherà inappellabilmente seguendo i principi dell'equità, della difesa e del contraddittorio (ad eccezione di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5) - vincola tutti i soci e la società e sarà definitivo, irrevocabile ed esecutivo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del citato D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Art.30) Disposizioni varie e di rinvio

Si precisa che:

-- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese;

Statuto aggiornato al 17-11-2015

OFFICINE MECCANICHE IRPINE S.R.L. IN SIGLA "O.M.I. S...
Codice fiscale: 01517970644

-- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;

-- la società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, c.c.

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato:
Michelangelo Giuliani

